

*Accordo per la definizione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità per l'anno 2012*

Il giorno 19 febbraio 2013

l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato nella persona del Capo di Gabinetto prof. Vincenzo Valentini;

la Rappresentanza Sindacale della SIAG-FIBA-CISL nella persona della dott.ssa Francastella Branca ;

la Rappresentanza Sindacale della FISAC-CGIL nella persona della dott.ssa Claudia Ciarnò;

la Rappresentanza Sindacale della SIBC - Antitrust nella persona del dott. Riccardo Piccoli;


la Rappresentanza Sindacale UILCA UIL nella persona del dott. Flavio Papadia;

VISTO il mandato conferito dall'Autorità al Capo di Gabinetto nella riunione del 13 febbraio 2013.

VISTO il comma 2 dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

VISTO il primo comma dell'art. 22 del Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità che prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale in ragione di quello spettante ai dipendenti della Banca d'Italia e delle variazioni stabilite dal contratto di lavoro dei predetti dipendenti.

VISTO l'accordo per la definizione del metodo di rilevazione dell'incremento di



efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa sottoscritto tra l'Autorità e le OO.SS. in data 4 giugno 2003 e specificatamente i commi 1 e 2, dell'art. 1.

VISTO l'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le OO.SS. approvato dal Consiglio Superiore della Banca in data 30 ottobre 2012 ed in particolare la parte del predetto protocollo d'intesa riguardante la misura dell'incremento di efficienza aziendale per l'anno 2012 - determinato sulla base della variazione della produttività aziendale dell'anno 2011 rispetto all'anno precedente - pari all'1,7%, da riconoscere ai dipendenti mediante l'erogazione di una somma una tantum corrispondente al 2,55% dello "stipendio annuo lordo", secondo le tabelle retributive riferite all'1.1.2012;


VISTE le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici.

VISTA la determinazione assunta dall'Autorità nella seduta del 6 febbraio 2013 di approvare la Relazione disposta dal Nucleo di valutazione e controllo strategico riferita alla rilevazione dell'incremento della produttività aziendale da adottare quale base di calcolo del relativo compenso per l'anno 2012;

VISTO l'accordo per la definizione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità per l'anno 2011, sottoscritto con le OO.SS. in data 14 settembre 2012, con il quale le parti hanno concordato, fra l'altro, di rinviare l'applicazione della variazione dello 0,3%, dei valori delle componenti retributive attuata dalla Banca d'Italia con effetto dal 1° gennaio 2012, al venir meno dei vincoli relativi ai blocchi degli incrementi retributivi disposti dal D.L. n. 78/2010;

stipulano il presente accordo.


1. Il compenso per incremento di efficienza aziendale dell'anno 2012 - basato sulla variazione della produttività aziendale dell'anno 2011 rispetto all'anno



precedente - è determinato in misura pari al 2,55% della voce “stipendio annuo lordo” prevista in Banca d’Italia e inclusa nel trattamento economico complessivo, secondo le tabelle retributive riferite all’1/1/2012 e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta da ciascun dipendente alla medesima data.


2. Per la definizione degli importi individuali da corrispondere ai dipendenti trovano applicazione le disposizioni di cui agli accordi del 4 giugno 2003 e del 23 novembre 2007.
3. La liquidazione del compenso di cui al punto 1, sarà effettuata nel mese di febbraio 2013.
4. Le spettanze saranno assoggettate ad imposizione contributiva e fiscale a tassazione separata.

Per l’Autorità  
Il Capo di Gabinetto  
*Vincenzo Valentini*



Per il SIAG-FIBA-CISL

*Francastella Branca*



Per la FISAC-CGIL

*Claudia Ciarnò*



Per SIBC – Antitrust

*Riccardo Piccoli*



Per UILCA-UIL

*Flavio Papadia*



Le organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo con riserva, non condividendo il richiamo ivi contenuto alle disposizioni di cui all’art. 9 del d.l. n.78/2010 citate, in quanto ritenute inapplicabili al personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dichiarano, pertanto, a tutti gli effetti di legge, che la sottoscrizione del presente accordo non costituisce atto di acquiescenza alle disposizioni dell’art. 9 citato, rimanendo in tal modo impregiudicata l’azione giudiziaria in corso davanti al Consiglio di Stato avverso le delibere dell’Autorità del 19 gennaio 2011 e del 4 agosto 2011 , nonché la proposizione di eventuali ulteriori



impugnativo avverso qualsiasi altro atto applicativo del d.l. n. 78/2010 adottato dall'Autorità secondo l'interpretazione sin qui seguita del decreto stesso.


Per il SIAG-FIBA-CISL

*Francastella Branca*



Per la FISAC-CGIL

*Claudia Ciarnò*



Per SIBC – Antitrust

*Riccardo Piccoli*



Per UILCA-UIL

*Flavio Papadia*

